

**CONTRATTO INTEGRATIVO AREA DIRIGENZA DEL COMUNE DI  
BIELLA A SEGUITO DEL C.C.N.L. SOTTOSCRITTO IL 14/05/2007**

Premesso che:

- in data 29 aprile 2009 è stata sottoscritta l'ipotesi di Contratto Integrativo area Dirigenza del Comune di Biella a seguito del CCNL area della dirigenza sottoscritto il 14/05/2007;
- il Collegio dei Revisori in data 08 maggio 2009 ha certificato la compatibilità degli oneri contrattuali con il vincolo di bilancio (art. 48, comma 6 D.lgs 165 del 2001) e la loro coerenza con i vincoli del CCNL (art. 40, comma 3 D.lgs 165 del 2001) e dell'art. 4 comma 3 del CCNL dell'area della dirigenza del 22/02/2006;
- la Giunta Comunale con deliberazione n. 259 del 12/05/2009 ha autorizzato il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del CCDI area Dirigenza.

In data 14 Maggio 2009, presso la sede del Comune a seguito degli incontri per la definizione del contratto decentrato integrativo dell'area dirigenziale del Comune di Biella, le parti negoziali composte da:

**Delegazione di parte pubblica** nella persona del Presidente

Dr. DONINI Mauro - Direttore Generale.....

**Organizzazioni sindacali territoriali** nelle persone di:

.....C.G.I.L.

.....C.I.S.L.

.....U.I.L.

.....C.S.A.

sottoscrivono definitivamente l'allegato contratto decentrato integrativo del personale dirigente del Comune di Biella, a seguito del CCNL area della dirigenza sottoscritto il 14/05/2007

**IOTESI DI ACCORDO**

**CONTRATTO INTEGRATIVO AREA DIRIGENZA DEL COMUNE DI  
BIELLA A SEGUITO DEL C.C.N.L. SOTTOSCRITTO IL 14/05/2007**

Il giorno 29 del mese di aprile dell'anno 2009, presso la sede del Comune a seguito le parti negoziali composte da:

**Delegazione di parte pubblica**

Dr. DONINI Mauro                      Direttore Generale

**Organizzazioni sindacali territoriali** nelle persone di :

..... C.G.I.L

..... C.I.S.L

..... U.I.L

..... C.S.A.

Le parti danno atto:

- che nell'anno 2007 e 2008, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del CCNL 23/12/1999, hanno proceduto alla concertazione dell'utilizzo degli incrementi contrattuali previsti dal CCNL 14/05/2007 area dirigenza;
- che a seguito del quesito a firma del Dirigente del Settore Affari del Personale, l'Aran ha ritenuto che la clausola contrattuale di cui all'art. 4, comma 4 del CCNL del 23/12/1999, che prevede che negli enti con meno di cinque dirigenti le materia indicate nel comma 1 sono oggetto di concertazione, deve essere riferita al numero dei dirigenti effettivamente in servizio, e che conseguentemente, in tale computo, si tiene conto anche dei dirigenti con contratto a termine;
- che, pertanto si rende necessario procedere alla contrattazione decentrata per gli anni 2007 e 2008 relativa all'area della dirigenza, anziché alla concertazione, atteso che al Comune di Biella, sono in servizio negli anni di riferimento, n. 3 Dirigenti a tempo indeterminato, n. 1 Dirigente in aspettativa senza assegni, e n. 5 Dirigenti a tempo determinato.

Premesso quanto sopra e visto il CCNL 14/05/2007 disciplinante il biennio economico 2004/2005 e in particolare l'art 4 che prevede:

**Comma 4** - a decorrere dal 31.12.2005 ed a valere per l'anno 2006, le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato sono ulteriormente incrementate di un importo pari allo 0,89 % del monte salari dell'anno 2003, per la quota relativa ai dirigenti;

**Comma 5** - le risorse di cui al comma 4, decorrenti dal 31.12.2005, sono utilizzate per incrementare, a valere dal 2006, le somme destinate alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato; la contrattazione decentrata integrativa, di cui all'art. 4, comma 1, lett. g) del CCNL del 23.12.1999, definisce i criteri per la ripartizione delle risorse del comma 4 tra le due voci retributive, nel rispetto delle previsioni dell'art. 28, comma 1, del CCNL del 23.12.1999;

Preso atto, inoltre che l'art 28 comma 1, del CCNL del 23.12.1999 stabilisce che, al fine di sviluppare, all'interno degli enti, l'orientamento ai risultati anche attraverso la valorizzazione della quota della retribuzione accessoria ad essi legata, al finanziamento della retribuzione di risultato è destinata una quota, definita dai singoli enti, e comunque in misura non inferiore al 15%;

Considerato:

- che la quota fissata dal C.C.N.L. 14/05/2007, per l'anno 2007 è pari a Euro 3.539,28 (0,89% del monte salari del monte salari dell'anno 2003, per la quota relativa ai dirigenti a tempo indeterminato);
- che per l'anno 2008 la Giunta Comunale con deliberazione G.C. n. 594 del 23/12/2008, in fase di individuazione del fondo per il personale dirigente, ha stabilito rideterminare il fondo stesso, tenendo conto anche delle posizioni dirigenziali coperte dal personale a tempo determinato e che pertanto la quota dell'0,89% è stata rideterminata come segue:

- 0,89% del monte salari anno 2003 dirigenti a tempo indeterminato pari ad Euro 3.539,28;
- 0,89% del monte salari anno 2003 dirigenti a tempo determinato pari ad Euro 3.301,33.

### **Concordano**

- di confermare l'utilizzo del fondo, come per gli anni precedenti, per l'85% per l'indennità di posizione e per il 15% per l'indennità di risultato e di utilizzare l'incremento di cui all'art 4 comma 4 come segue:

Per gli anni 2007 e 2008

ANNO 2007

1. 85% pari a Euro 3.008,39 per il finanziamento della retribuzione di posizione
2. 15% pari a Euro 530,89 per il finanziamento della retribuzione di risultato .

ANNO 2008

1. 85% pari a Euro 5.814,52 per il finanziamento della retribuzione di posizione (di cui Euro 3.008,39 relativi ai dirigenti a tempo indeterminato ed Euro 2.806,13 relativi ai dirigenti a tempo determinato)
2. 15% pari a Euro 1.026,09 per il finanziamento della retribuzione di risultato (di cui Euro 530,89 relativi ai dirigenti a tempo indeterminato ed Euro 495,20 relativi ai dirigenti a tempo determinato)

Per l'anno 2008 la quota relativa alla retribuzione di posizione e di risultato relativa al personale con contratto di lavoro a tempo determinato pari a Euro 3.301,33 (di cui Euro 2.806,13 relativa al finanziamento della retribuzione di posizione ed Euro 495,20 relativa al finanziamento della retribuzione di risultato), verrà considerata economia del fondo e tornerà a far parte delle risorse del bilancio.

Le parti inoltre concordano di utilizzare, per l'anno 2008, la quota di incremento non utilizzata per l'anno 2006 pari a Euro 3.539,28 per il pagamento della retribuzione di risultato. Il suddetto importo verrà attribuito, ai Dirigenti a tempo indeterminato, con la stessa metodologia utilizzata per attribuire il risultato e tenendo conto delle valutazioni ad essi attribuite nel medesimo anno.

In attesa, pertanto, del nuovo contratto collettivo di lavoro, le parti concordano che:

- il presente accordo ha valore per il quadriennio 2006/2009 e quindi per la destinazione della quota di cui trattasi riferita ai rispettivi anni, e si rinnoverà, tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto integrativo
- restano in vigore le norme, se compatibili, del C.C.D.I. personale dirigente del 25/06/2007.